

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

Lettera del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti d'America (DHS) alla presidenza del Consiglio e alla Commissione in ordine all'interpretazione di talune disposizioni della dichiarazione d'impegni resa dal DHS l'11 maggio 2004 unitamente al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (passenger name record, pnr) ⁽¹⁾

(2006/C 259/01)

«La presente lettera è destinata a illustrare i nostri intendimenti per quanto riguarda l'interpretazione di varie disposizioni della dichiarazione d'impegno sul codice di prenotazione (PNR) resa l'11 maggio 2004 dal Dipartimento per la sicurezza interna (Department of Homeland Security, DHS). Ai fini della presente lettera, per DHS si intendono l'ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere, l'autorità competente in materia d'immigrazione e dogane, il gabinetto del ministro USA e gli organismi che lo sostengono direttamente, ma non sono compresi altri servizi del DHS quali i servizi per la cittadinanza e l'immigrazione, l'amministrazione per la sicurezza dei trasporti, i servizi segreti degli Stati Uniti, la Guardia costiera degli Stati Uniti e l'Agenzia federale per la gestione delle emergenze. Auspichiamo di esaminare ulteriormente le questioni qui trattate e quelle di altro tipo nel contesto delle future discussioni finalizzate a un accordo globale e reciproco basato su principi comuni.

Trasmissione e divulgazione del PNR

In virtù della legge del 2004 sulla riforma dei servizi d'informazione e sulla prevenzione del terrorismo, il Presidente è tenuto a istituire un ambiente di scambio di informazioni that facilitates the sharing of terrorism information.. In seguito alla promulgazione della legge il 25 ottobre 2005, il Presidente ha emesso l'ordinanza esecutiva 13388 che ingiunge al DHS e ad altre autorità di promptly give access to. ... terrorism information to the head of each other agency that has counterterrorism functions e di istituire un meccanismo di attuazione dell'ambiente di scambio di informazioni.

Ai sensi del punto 35 della dichiarazione d'impegno (che recita Nessuna disposizione della presente dichiarazione d'impegno può impedire l'uso o la divulgazione di dati del PNR nell'ambito di un procedimento penale o negli altri casi previsti dalla legge e consente al DHS di informare la Commissione europea in ordine all'adozione, da parte delle autorità americane, delle leggi che incidono sulle dichiarazioni contenute nella presente dichiarazione d'impegno), gli Stati Uniti hanno informato l'UE che l'attuazione dell'ambiente di scambio di informazioni imposto dalla legge e l'ordinanza esecutiva di cui sopra possono essere impediti da determinate disposizioni della dichiarazione d'impegno che limitano lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati Uniti, specialmente i punti 17, 28, 29, 30, 31 e 32, in tutto o in parte.

Ciò premesso, è opportuno interpretare ed applicare la dichiarazione d'impegno in modo da non impedire la trasmissione dei dati del PNR da parte del DHS ad altre autorità governative degli Stati Uniti incaricate di prevenire e combattere il terrorismo e i crimini connessi di cui al punto 3 della dichiarazione d'impegno.

(¹) Per la decisione del Consiglio e l'accordo PNR cfr. GU L 298 del 27.10.2006.

Il DHS pertanto faciliterà la divulgazione (senza fornire accesso elettronico diretto incondizionato) dei dati del PNR alle autorità governative degli Stati Uniti incaricate della lotta contro il terrorismo che necessitano del PNR allo scopo di prevenire e combattere il terrorismo e i reati collegati nei casi (minacce, fughe, persone fisiche e rotte interessate) che stanno esaminando o su cui stanno indagando. Il DHS assicurerà che dette autorità rispettino norme di protezione dei dati paragonabili a quelle applicabili al DHS, in particolare per quanto riguarda la limitazione, la conservazione dei dati, la divulgazione successiva, la consapevolezza e la formazione, le norme di sicurezza e le sanzioni per le violazioni e le procedure di informazione, reclamo e rettifica. Prima di avviare la divulgazione facilitata, ciascuna autorità ricevente confermerà per iscritto al DHS che rispetterà dette norme. Il DHS informerà per iscritto l'UE dell'attuazione di detta divulgazione facilitata e del rispetto delle norme applicabili prima dello scadere dell'accordo.

Periodo iniziale di accesso al PNR

Benché il punto 14 limiti il numero di volte in cui il PNR può essere estratto (pulled), esso non pone restrizioni del genere alla trasmissione (pushing) dei dati al DHS. Secondo l'UE, il sistema di trasmissione è meno invadente sotto il profilo della riservatezza dei dati. Esso non conferisce, in ogni caso, alle compagnie aeree una discrezionalità quanto al momento e alle modalità della trasmissione o quanto al tipo di dati da trasmettere. Tale decisione è conferita dalla legge statunitense al DHS. Resta pertanto inteso che il DHS utilizzerà un metodo di trasmissione dei dati necessari del PNR che sia confacente alle esigenze del servizio ai fini di un'efficace analisi del rischio, tenendo conto dell'impatto economico sui vettori aerei.

Per determinare il momento della trasmissione iniziale dei dati, il DHS ha la facoltà di ottenere il PNR oltre 72 ore prima della partenza di un volo, purché sia essenziale un intervento per contrastare uno dei reati elencati nel punto 3. Inoltre, benché esistano casi in cui il governo statunitense dispone di informazioni specifiche su una particolare minaccia, nella maggior parte dei casi le informazioni di intelligence sono meno decisive e possono richiedere lo spiegamento di una rete più ampia per giudicare e scoprire tanto la natura della minaccia quanto le persone implicate. Il punto 14 va quindi inteso nel senso che consente l'accesso al PNR oltre il limite di 72 ore qualora risulti che un accesso tempestivo possa aiutare a rispondere a una minaccia specifica per un volo, una serie di voli, una rotta o altre circostanze connesse ai reati descritti nel punto 3 della dichiarazione d'impegno. Nell'avvalersi di questa discrezionalità, il DHS agisce giudiziosamente e secondo criteri di proporzionalità.

Il DHS passerà, appena possibile sotto l'aspetto pratico, a un sistema di trasmissione per il trasferimento dei dati del PNR, conformemente alla dichiarazione d'impegno, e svolgerà entro il 2006 i necessari test almeno per un sistema attualmente in fase di sviluppo qualora la progettazione di quest'ultimo rispetti i requisiti tecnici del DHS. Senza derogare alla dichiarazione d'impegno e per non ipotecare le eventuali esigenze del sistema, gli elementi di selezione impiegati in un sistema di trasmissione, e la progettazione del sistema stesso, devono consentire che qualsiasi dato del PNR nella prenotazione aerea o nei sistemi di controllo della partenza sia trasmesso al DHS in circostanze eccezionali in cui sia strettamente necessaria una maggiore divulgazione per contrastare una minaccia agli interessi vitali della persona interessata o di altre persone.

Conservazione dei dati

Vari utilizzi importanti dei dati del PNR possono contribuire a identificare potenziali terroristi; anche dati risalenti a più di tre anni e mezzo possono avere importanza cruciale nell'individuare collegamenti tra sospetti terroristi. L'accordo sarà già scaduto prima del termine indicato nel punto 15 della dichiarazione d'impegno per la distruzione dei dati; il problema del se e quando distruggere i dati del PNR raccolti in conformità alla dichiarazione d'impegno sarà affrontato da Stati Uniti e Unione europea nell'ambito di discussioni future.

Revisione congiunta

Tenuto conto dell'approfondita analisi congiunta della dichiarazione d'impegno svolta nel settembre 2005 e della scadenza dell'accordo prima della prossima revisione congiunta, la questione dell'eventualità e delle modalità di una revisione congiunta nel 2007 sarà esaminata durante le discussioni in merito a un accordo futuro.

Dati

Il campo frequent flyer può offrire indirizzi, numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica; questi elementi, come il numero stesso assegnato al frequent flyer, possono fornire prove cruciali di collegamenti al terrorismo. Analogamente, le informazioni sul numero di bagagli trasportati da un passeggero possono essere di valido aiuto nel contesto dell'antiterrorismo. La dichiarazione d'impegno autorizza il DHS ad aggiungere altri tipi di dati ai 34 già enumerati nell'allegato A della dichiarazione stessa qualora fossero necessari per conseguire gli obiettivi di cui al punto 3.

Con la presente lettera gli Stati Uniti, in conformità al punto 7, consultano l'UE relativamente al punto 11 dell'allegato A per quanto riguarda l'esigenza del DHS di ottenere il numero di frequent flyer e ogni altro elemento fra quelli elencati nell'allegato A della dichiarazione d'impegno ogniqualvolta tale elemento possa essere riscontrato.

Interessi vitali della persona interessata o di altre persone

Nel riconoscere la potenziale importanza dei dati del PNR nel contesto delle malattie infettive e di altri rischi per i passeggeri, il DHS conferma che l'accesso a tali informazioni è autorizzato dal punto 34, in cui si prevede che la dichiarazione d'impegno non deve impedire l'uso del PNR per la protezione degli interessi vitali della persona interessata o di altre persone, né impedire la disponibilità diretta del PNR alle autorità competenti ai fini enunciati nel punto 3 della dichiarazione stessa. La nozione di interessi vitali include le circostanze in cui le vite della persona interessata o di altre persone potrebbero essere a rischio e comprende l'accesso alle informazioni necessarie per garantire che le persone portatrici o eventualmente esposte a una pericolosa malattia trasmissibile possano essere immediatamente identificate, localizzate e informate. I dati in questione saranno protetti secondo modalità commisurate alla loro natura e utilizzati unicamente ai fini per i quali sono stati consultati.

Distinti saluti

Stewart BAKER
Assistant Secretary for Policy»
